

Convenuti: Parlamento europeo e Jerzy Buzek (Bruxelles, Belgio)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- revocare la decisione del Presidente del Parlamento europeo Jerzy Buzek, del 2 marzo 2010, che impone al ricorrente la perdita del diritto all'indennità di soggiorno per un periodo di dieci giorni, nonché la decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 24 marzo 2010 e del Presidente del Parlamento europeo del 31 agosto 2011, che dichiara inammissibile la richiesta di immunità parlamentare del ricorrente;
- in subordine, dichiarare che nessuna delle decisioni summenzionate è valida o che nessuna di esse avrebbe dovuto essere adottata.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 8 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (GU 2010, C 84, pag. 99), in quanto il discorso del 24 febbraio 2010 è stato pronunciato dal ricorrente in qualità di membro del Parlamento europeo. In quanto tale, il discorso in questione ha trattato temi politici ed è di fondamentale importanza che un membro del Parlamento europeo possa parlare liberamente.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione della libertà di espressione, in quanto non si è tenuto in debita considerazione l'articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento interno e di procedura del Parlamento europeo (GU 2011, L 116, pag. 1).
- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto a un giudice indipendente e imparziale, sancito dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in quanto la partecipazione del Presidente del Parlamento al processo decisionale nel caso di specie, o la partecipazione di chiunque fosse presente alla sessione plenaria del 24 febbraio 2010 e si fosse formato un'opinione, ha reso impossibile la partecipazione di tali persone a detto processo.
- 4) Quarto motivo, vertente sull'interpretazione errata degli articoli 152, paragrafo 1, e 153, del Regolamento interno e di procedura del Parlamento europeo, in quanto le sanzioni previste da quest'ultima disposizione devono essere lette nel contesto del suo incipit, che si riferisce anzitutto a gravi casi di infrazioni all'ordine o di turbativa «in violazione dei principi definiti all'articolo 9».

Ricorso proposto il 4 novembre 2011 — Hassan/Consiglio

(Causa T-572/11)

(2012/C 25/106)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Samir Hassan (Damasco, Siria) (rappresentante: avv.ti E. Morgan de Rivery e E. Lagathu)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, sul fondamento dell'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE):
 - la decisione di esecuzione del Consiglio 23 agosto 2011, 2011/515/PESC, che attua la decisione 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui iscrive il sig. Samir Hassan nell'elenco figurante nell'allegato di detta decisione del Consiglio 9 maggio 2011, 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria;
 - il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 23 agosto 2011, n. 843, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, là dove iscrive il sig. Samir Hassan nell'elenco figurante nell'allegato II del regolamento (UE) del Consiglio 9 maggio 2011, n. 442, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;
- risarcire, in base agli artt. 268 e 340 TFUE, il danno cagionato al sig. Hassan dall'adozione delle misure restrittive summenzionate nei suoi confronti e, a tale titolo:
 - riconoscere la responsabilità extra contrattuale del Consiglio dell'Unione europea per il pregiudizio materiale patito e futuro e per il pregiudizio morale;
 - assegnare al sig. Hassan una somma mensile di EUR 250 000, a decorrere dal 1° settembre, al fine di riparare il danno materiale subito;
 - assegnare al sig. Hassan simbolicamente la somma di un (1) euro per il danno morale subito, e

- condannare il Consiglio dell'Unione europea a riparare il danno materiale futuro;
- in ogni caso, condannare il Consiglio dell'Unione europea a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su un errore manifesto del Consiglio nella valutazione dei fatti e su un errore di diritto che ne discende.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità.
- 4) Quarto motivo, vertente sulla violazione della presunzione d'innocenza del ricorrente.
- 5) Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio dei propri orientamenti sull'attuazione e la valutazione di misure restrittive nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune.
- 6) Sesto motivo, vertente su uno sviamento del potere commesso dal Consiglio.
- 7) Settimo motivo, vertente sul risarcimento del danno causato dalle misure illegittime adottate dal Consiglio.

Ricorso proposto il 4 novembre 2011 — JAS/Commissione

(Causa T-573/11)

(2012/C 25/107)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: JAS Jet Air Service France (JAS) (Francia) (rappresentante: avv. T. Gallois)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione datata 5 agosto 2011, fascicolo REM 01/2008, nella parte in cui:

- ha deciso che non sussisteva una situazione particolare e
- ha respinto la domanda di sgravio dei dazi all'importazione per un importo pari a EUR 1 001 778,20 presentata dalla società JAS JET AIR SERVICE il 24 gennaio 2008;

- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto la Commissione avrebbe preso in considerazione motivi ipotetici.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, in quanto la Commissione non avrebbe richiesto all'amministrazione nazionale la produzione degli originali o delle copie delle dichiarazioni in dogana, oggetto della domanda di sgravio, sebbene tali documenti provassero l'effettuazione di un controllo fisico.
- 3) Terzo motivo, vertente sull'irregolare istruzione del fascicolo a causa dell'inversione dell'onere della prova, in quanto sulla base dell'affermazione delle autorità nazionali, secondo la quale le dichiarazioni in dogana di cui trattasi sarebbero scomparse, la Commissione ha concluso che non sarebbe stata fornita la prova del controllo fisico delle merci da parte dell'amministrazione doganale. La ricorrente afferma che la Commissione non può ritorcere contro di essa tale inadempimento da parte delle autorità nazionali.
- 4) Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 239 del codice doganale comunitario⁽¹⁾, in quanto la Commissione avrebbe ristretto l'ambito di applicazione della nozione di «situazione particolare».
- 5) Quinto motivo, vertente su errori di fatto ed errori manifesti di valutazione, in quanto la Commissione avrebbe concluso nel senso dell'inesistenza di una «situazione particolare» ai sensi dell'articolo 239 del codice doganale, benché la ricorrente si sia trovata di fronte alla medesima situazione di un'altra società di spedizioni olandese, la cui situazione sarebbe stata dichiarata dalla Commissione come costitutiva di una «situazione particolare».

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).